

(N. 558)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Costituzione di uno Studio di Storia dell'Arte in Firenze.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1946, a seguito di proposte formulate dal Commissario dell'Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento in Firenze, fu preparato uno schema di provvedimento legislativo tendente a trasformare quell'Istituto e a fargli assumere, con la denominazione di Studio di Storia dell'Arte, la struttura e le caratteristiche di istituto di specializzazione per lo studio e la soluzione dei problemi inerenti alla urbanistica fiorentina e alla conservazione e restauro dei monumenti e delle opere d'arte di quella città.

Il progetto non ebbe più seguito perchè, frattanto, il Ministero, in base a nuovi elementi scaturiti da un più approfondito esame della situazione, ritenne che si potesse creare lo Studio di Storia dell'Arte senza trasformare l'Istituto di Studi sul Rinascimento,

che aveva sempre corrisposto e tuttora corrisponde, nella sua originaria struttura, alle generali aspirazioni degli studiosi fiorentini.

E poichè la costituzione di detto Studio di Storia dell'Arte è una esigenza sempre vivamente sentita dagli studiosi fiorentini di storia dell'arte, è stato ora preparato a questo fine l'unito schema di disegno di legge, con il quale è, fra l'altro, stabilito che il contributo annuo di lire 600.000, a favore dell'Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento, corrisposto a carico del bilancio dello Stato, ai termini del decreto legislativo 27 marzo 1946, n. 472, è ripartito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, tra l'Istituto predetto e lo Studio di Storia dell'Arte, in ragione di lire 300.000 per ciascuno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito in Firenze uno Studio di Storia dell'Arte, con lo scopo di creare in quella città, per gli studiosi di storia dell'arte italiani e stranieri, uno strumento di studio e di lavoro adeguato alle moderne esigenze scientifiche; di promuovere e attivare scambi culturali con istituti affini e con studiosi di storia dell'arte; di assumere qualunque altra iniziativa che si dimostri idonea a dare incremento e progresso agli studi di storia dell'arte.

Art. 2.

Lo Studio di Storia dell'Arte ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma ed è sottoposto alla tutela del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il contributo annuo di lire 600.000 a favore dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento corrisposto a carico del bilancio dello Stato ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, è ripartito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, fra l'Istituto predetto e lo Studio di Storia dell'Arte, in ragione di lire 300.000 per ciascuno.

Art. 4.

Con apposito statuto, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per la organizzazione e il funzionamento dell'Ente.